Allegato A

REGOLAMENTO GENERALE

DELLE ENTRATE

COMUNE DI RECOARO TERME

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. del

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

ART. 1 OGGETTO – AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA'
ART. 2 DEFINIZIONE DELLE ENTRATE E RESPONSABILI
ART. 3 FORME DI GESTIONE

TITOLO II STATUTO DEL CONTRIBUENTE

CAPO II INFORMAZIONE, DIRITTI E GARANZIE DEL CONTRIBUENTE

ART. 4 OGGETTO
ART. 5 PRINCIPI GENERALI
ART. 6 CHIAREZZA E TRASPARENZA DELLE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE
ART. 7 INFORMAZIONE E ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE
ART. 8 CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE
ART. 9 DIVIETO DI DIVULGAZIONE DEI DATI DEL CONTRIBUENTE
ART. 10 DIVIETO DI BIS IN IDEM NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO
ART. 11 PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO
ART. 12 TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE – ERRORI DEL CONTRIBUENTE
ART. 13 DIRITTI E GARANZIE DEL CONTRIBUENTE SOTTOPOSTO A VERIFICHE FISCALI

CAPO III PRINCIPI PER IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO TRIBUTARIO

ART. 14 PRINCIPIO DEL CONTRADDITORIO INFORMATO ED EFFETTIVO
ART. 15 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRADDITORIO

ART. 16 PROCEDURA DEL CONTRADDITORIO PREVENTIVO
ART. 17 CHIAREZZA E MOTIVAZIONE DEGLI ATTI
ART. 18 ANNULLABILITA' DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
ART. 19 NULLITA' DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

CAPO IV AUTOTUTELA
ART. 20 OGGETTO
ART. 21 ISTITUTO DELL'AUTOTUTELA – PRESUPPOSTI
ART. 22 ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA OBBLIGATORIA
ART. 23 ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA FACOLTATIVA

CAPO V INTERPELLO
ART. 24 OGGETTO – DIRITTO DI INTERPELLO
ART. 25 MATERIE OGGETTO DI INTERPELLO
ART. 26 PROCEDURA ED EFFETTI
ART. 27 CONTENUTO DELLE ISTANZE
ART. 28 INAMMISSIBILITA' DELLE ISTANZE
ART. 29 RISPOSTA DELL'UFFICIO ALL'ISTANZA DI INTERPELLO

CAPO VI CONTENZIOSO
ART. 30 OGGETTO
ART. 31 MODALITA' PER PROPORRE RICORSO

ART. 32 CONCILIAZIONE GIUDIZIALE IN UDIENZA E FUORI UDIENZA

TITOLO III ENTRATE TRIBUTARIE ED ENTRATE PATRIMONIALI

CAPO VII DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

ART. 33 OGGETTO
ART. 34 ATTO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO PER ENTRATE TRIBUTARIE
ART. 35 ATTO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO PER ENTRATE PATRIMONIALI

CAPO VIII RISCOSSIONE – AGEVOLAZIONI – DILAZIONI E RIMBORSO – NORME COMUNI PER ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

ART. 36 OGGETTO
ART. 37 AVVIO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA – COSTI DI ELABORAZIONE E NOTIFICA
ART. 38 INTERESSI MORATORI
ART. 39 DILAZIONE DEI DEBITI NON ASSOLTI IN CASO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO TRIBUTARIO E/O PATRIMONIALE
ART. 40 DEFINIZIONE RATEIZZAZIONE E VERSAMENTI
ART. 41 DISCIPLINA DELLA DILAZIONE PER IMPORTI AFFIDATI ALL'AGENTE NAZIONALE DI RISCOSSIONE
ART. 42 SOSPENSIONE E DILAZIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO
ART. 43 RIMESSIONE IN TERMINI
ART. 44 LIMITI MINIMI DI RISCOSSIONE E RIMBORSO
ART. 45 AZIONI CAUTELARI ED ESECUTIVE
ART. 46 INESIGIBILITA' ED ESITO INDAGINE
ART. 47 RIMBORSI
ART. 48 ACCOLLO DEL VERSAMENTO
ART. 49 ARROTONDAMENTI
ART. 50 COMPENSAZIONE
ART. 51 INTERESSI IN CASO DI ACCERTAMENTI E RIMBORSO
ART. 52 SANZIONI

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

ART. 53 NORME DI RINVIO
ART. 54 ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

ART. 1 – OGGETTO - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA'

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del d.lgs. 15.12.1997 n. 446 e dall'art. 50 della Legge 27.12.1997 n. 449, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie (cosiddette patrimoniali), al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti. Le norme del presente Regolamento, in merito alle entrate tributarie, sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27.7.2000, n. 212, come riformato dal d.lgs. 219/2023 e dei decreti attuativi della legge delega n. 111/2023.
2. Le disposizioni dettate dal presente regolamento si applicano all'amministrazione comunale, nel caso di gestione diretta del tributo e delle entrate patrimoniali, o al concessionario, nel caso di affidamento ai soggetti indicati nella lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 e articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. I regolamenti di disciplina dei singoli tributi devono essere coordinati col presente regolamento e non possono disporre livelli inferiori di tutela del contribuente.
4. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 - DEFINIZIONE DELLE ENTRATE E RESPONSABILI

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate in via generale dal presente regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente. Rientrano tra le entrate tributarie comunali: imu, tari, tributi abrogati, ivi inclusi i tributi ancora in fase di recupero o liquidazione per annualità non prescritte.
3. La responsabilità della gestione delle entrate tributarie compete al funzionario responsabile del tributo specifico designato a norma di legge.
4. Costituiscono entrate patrimoniali tutte le entrate patrimoniali di diritto pubblico e le entrate patrimoniali di diritto privato, non aventi natura tributaria. Per "entrate patrimoniali di diritto pubblico" si intendono tutti i proventi derivanti dal godimento di pubblici beni e servizi connessi con l'ordinaria attività istituzionale (es. occupazione di suolo pubblico, imposta comunale sulla pubblicità, canoni demaniali, oneri urbanistici e concessori, tariffe dei servizi a domanda individuale quali rette asili nido, servizi sociali, educativi e scolastici, trasporto, tariffe della luce votiva, ecc.) e le sanzioni amministrative non tributarie. Per "entrate patrimoniali di diritto privato" si intendono le entrate non aventi natura pubblicistica quali, a titolo esemplificativo, i proventi derivanti dal godimento di beni e servizi connessi con attività di diritto privato del Comune (es. affitti, locazioni, concessioni di beni, ecc.).

5. Sono Responsabili delle entrate non tributarie (cd. patrimoniali), di competenza dell'Ente, i soggetti ai quali risultano affidate, mediante Piano Esecutivo di Gestione, le risorse di entrata collegate all'attività svolta dal servizio di riferimento.
6. Qualora sia stato deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. 446/97, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle entrate, i suddetti soggetti devono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

ART. 3 - FORME DI GESTIONE

1. La forma di gestione delle entrate, sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza, economicità del servizio, può essere effettuata:
   a) in forma diretta dal Comune, anche attraverso forme associative previste dal TUEL;
   b) mediante i soggetti terzi ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, inclusi i soggetti iscritti nell'albo dei concessionari di cui all'articolo 53 del medesimo decreto, e le società in house eventualmente incaricate della gestione dei tributi comunali;
   c) mediante l'Agente nazionale se la riscossione coattiva è affidata ad Agenzia delle Entrate - Riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge1° dicembre 2016 n. 225.
2. Le disposizioni dettate dal presente regolamento si applicano al Comune, nel caso di gestione diretta del tributo, o al concessionario, nel caso di affidamento a soggetto iscritto nell'albo dei concessionari di cui all'articolo 53 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e alle società *in house* che eventualmente hanno in gestione i tributi comunali.
3. Ai fini della riscossione coattiva, si applicano le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ove compatibili con la natura dell'entrata.
4. La responsabilità dell'attività organizzativa e gestionale relativa alle entrate gestite direttamente da terzi è di questi ultimi, secondo quanto stabilito nella convenzione di affidamento o di concessione.

TITOLO II - STATUTO DEL CONTRIBUENTE

CAPO II - INFORMAZIONE, DIRITTI E GARANZIE DEL CONTRIBUENTE

ART. 4 – OGGETTO

1. Il presente capo disciplina i diritti e le garanzie del contribuente rispetto all'attività amministrativa in materia tributaria, come previsto nel c.d. "Statuto del contribuente".

ART. 5 - PRINCIPI GENERALI

1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1 e ai sensi dell'articolo 1, comma 3-*bis*, legge 27 luglio 2000, n. 212, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il Comune, quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente, in conformità alle disposizioni riportate nel d.lgs. stesso:

- chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
- pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
- semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
- rapporti di reciproca correttezza e collaborazione;
- garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria;
- la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem,
- il principio di proporzionalità e l'autotutela.

2. Il Comune nel disciplinare i procedimenti amministrativi di propria competenza non può stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni legislative, ma può prevedere ulteriori livelli di tutela.

ART. 6 - CHIAREZZA E TRASPARENZA DELLE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei cittadini ed al fine di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.
2. I regolamenti comunali che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli e l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
3. I richiami di altre disposizioni contenute nei regolamenti comunali in materia tributaria, si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
4. Le disposizioni modificative di regolamenti tributari debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.
5. I regolamenti tributari che recano la disciplina del presupposto tributario e dei soggetti passivi si applicano esclusivamente ai casi e ai tempi in essi considerati.
6. Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario al contribuente è istituito il diritto di interpello secondo la disciplina di cui al Capo V del presente regolamento.

ART. 7 - INFORMAZIONE E ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE

1. Il Comune adotta idonee iniziative volte a garantire ai contribuenti la conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche mediante la predisposizione di testi coordinati. Tali documenti sono messi a disposizione presso il Servizio Tributi e pubblicati sul sito istituzionale dell'ente.
2. Il Comune deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei, tutte le circolari e note informative da esso emanate, nonché ogni altro atto che dispone sull'organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti del proprio Servizio Tributi.
3. Il Comune fornisce supporto ai contribuenti nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni tributarie mediante circolari interpretative e applicative, note informative ed avvisi di scadenza degli adempimenti tributari, pubblicate sul proprio sito internet.
4. A tal fine, il Comune promuove strumenti di informazione elettronica che

consentano un aggiornamento costante e in tempo reale, assicurando la fruizione gratuita di tali contenuti da parte dei contribuenti. Il servizio di informazione ai cittadini in materia di tributi locali è strutturato secondo le seguenti modalità operative: servizio on line, servizi di front office compatibilmente ed in subordine all'implementazione di servizi telematici, vademecum informativi sui tributi in vigore, resi disponibili all'utenza in varie forme, es. comunicati stampa sui quotidiani locali e/o sul web, ecc.

5. Il Comune può altresì, attuare modalità semplificate di comunicazione, anche mediante l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza telefonica mobile del destinatario, alla posta elettronica, anche non certificata o all'applicazione "IO".
6. I regolamenti e le deliberazioni tariffarie in materia di tributi sono visionabili nel sito internet del Comune.
7. Le informazioni ai cittadini sono rese nel pieno rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.
8. Il Comune, si rende disponibile, nei limiti delle risorse umane, al servizio di assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi ai tributi in autoliquidazione, provvedendo, su richiesta dell'interessato, al calcolo del tributo, alla compilazione dei modelli di versamento, alla guida nella compilazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni previste dalla regolamentazione vigente. Il servizio è rivolto al contribuente persona fisica, con esclusione dei casi complessi che non possono essere trattati nei tempi medi di erogazione del servizio.
9. Il servizio è svolto in forma gratuita. Il Funzionario responsabile del tributo ovvero il concessionario in caso di esternalizzazione delle funzioni, definisce le modalità di organizzazione e di erogazione del servizio di assistenza.
10. Le operazioni sono effettuate in base alle informazioni fornite ed alla documentazione esibita dal contribuente. Il Servizio Tributi non assume alcuna responsabilità per errori derivanti da notizie inesatte o incomplete.

ART. 8 – CONOSCENZA DEGLI ATTI - SEMPLIFICAZIONE

1. Il Comune deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine il Comune provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso del Comune, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. Il Comune assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno 60 giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono.
3. I modelli predisposti dal Comune e le relative istruzioni devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. Il Comune assicura che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed

informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dall'azione amministrativa. È facoltà dell'interessato presentare documenti al fine di definire celermente la propria situazione.

ART. 9 - DIVIETO DI DIVULGAZIONE DEI DATI DEL CONTRIBUENTE

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, il Comune ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici o gestori di pubblici servizi. Resta fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge in materia di accesso da parte del Comune alle banche dati detenute da soggetti pubblici o gestori di pubblici servizi.
2. È fatto divieto al Comune di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

ART. 10 - DIVIETO DI BIS IN IDEM NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione comunale minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa, per ogni periodo d'imposta, una sola volta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione.
2. In particolare, ai sensi del precedente comma 1, il contribuente non può essere oggetto di più atti di accertamento per lo stesso oggetto impositivo in presenza di violazioni della stessa indole nel medesimo periodo di imposta, mentre è possibile notificare al contribuente più avvisi di accertamento relativi alla stessa annualità ed a oggetti impositivi differenti. Resta fermo che l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte del Comune, appositamente specificati nei medesimi.

ART. 11. PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale ed alle sanzioni tributarie.
4. Le sanzioni amministrative sono determinate nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e n. 473 s.m.i., in modo da ricondurle nell'ambito del principio di ragionevolezza, proporzionalità e offensività.

ART. 12. TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE - ERRORI DEL CONTRIBUENTE

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati ai principi di collaborazione, buona fede e affidamento legittimo, al fine di garantire certezza nei rapporti giuridici e trasparenza nell'azione amministrativa.
2. In conformità al principio di proporzionalità, le sanzioni non sono applicate nei casi in cui la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata o sull'ambito di applicazione della norma tributaria.
3. Non costituisce, di per sé, obiettiva condizione di incertezza la mera pendenza di un giudizio sulla legittimità della norma tributaria, salvo che essa incida direttamente sull'interpretazione del precetto violato.

ART. 13 - DIRITTI E GARANZIE DEL CONTRIBUENTE SOTTOPOSTO A VERIFICHE FISCALI

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, ai sensi dell'articolo 1, comma 693, legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Funzionario Responsabile del tributo può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse, nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
3. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5. La permanenza degli operatori comunali è di norma limitata a una sola giornata, estendibile a un massimo di sette giorni lavorativi solo in casi di particolare complessità.

CAPO III - PRINCIPI PER IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO TRIBUTARIO

ART. 14 - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO INFORMATO ED EFFETTIVO

1. Il Comune adotta comportamenti finalizzati ad un miglior rapporto con i contribuenti, improntato a principi di collaborazione e trasparenza, nonché a criteri diretti a prevenire il contenzioso. Al fine di conseguire tali finalità, il Comune, fa precedere la notifica degli atti di accertamento da una fase di contraddittorio informato ed effettivo, in conformità con l'art. 6-bis, della Legge n. 212/2000 e s.m.i..

ART. 15 – AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 3-bis e 3-ter, della legge 27 luglio 2000, n. 212, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ad eccezione dei casi previsti dal successivo comma 3 e 4 del presente articolo, sono preceduti a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo;
2. Sono soggetti a contraddittorio preventivo tutti gli atti riguardanti fattispecie impositive di natura non oggettiva, come, a titolo di esempio le aree edificabili ai fini dell'imposta municipale propria, di cui all'art. 1, commi 739 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, salvo che non si tratti della mera liquidazione di dati dichiarati dal contribuente stesso. Il contraddittorio si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva.
3. In attuazione del comma 2 dell'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, il diritto del contribuente al contraddittorio è escluso nell'ipotesi di atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni. Si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall'ente riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità dello stesso Comune. Si considera di pronta liquidazione ogni atto emesso a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate o considerate presentate dai contribuenti, anche per "comportamento contestuale", nonché dei versamenti eseguiti dai contribuenti. Si considera di controllo formale della dichiarazione ogni atto emesso dal Comune a seguito di un riscontro formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati.
4. Ai fini del comma 3 del presente articolo, e ai sensi dell'art. 6-bis, della Legge n. 212/2000, si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:
   a) gli atti basati su dati nella disponibilità del Comune, dai quali le violazioni risultino in modo certo e preciso;
   b) gli atti basati sulla puntuale applicazione di disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi nei confronti di contribuenti selezionati, utilizzando i dati in possesso del Comune;
   c) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, e comunque risulti in modo certo e preciso e non in via presuntiva, quali ad esempio le omesse dichiarazioni Tari relative alle utenze domestiche e non domestiche laddove la determinazione della base imponibile è prontamente ottenibile dall'incrocio con i dati catastali;
   d) gli atti emessi a seguito di controlli automatizzati, effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dei dati in possesso del Comune;
   e) gli atti che scaturiscono dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
   f) gli avvisi di accertamento per omesso, parziale o ritardato pagamento del tributo, di mera liquidazione dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione presentata o delle informazioni già note al Comune per i quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione;

g) gli avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie impositiva accertata sia di natura oggettiva (oppure gli atti di recupero predisposti sulla base di mera combinazione di dati univoci);

h) gli avvisi di accertamento per esenzioni e/o agevolazioni non riconosciute soggette ad onere dichiarativo o di attestazione non assolto;

i) avvisi di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali anche conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;

j) avvisi di accertamento susseguenti alle situazioni consolidate in seguito ad accertamenti pregressi o a dichiarazioni assunte "per comportamento contestuale".

k) gli avvisi ed i solleciti di pagamento;

l) il rifiuto espresso o tacito di rimborso dei tributi, sanzioni pecuniarie, interessi ed altri accessori, di carattere automatizzato e di pronta liquidazione;

m) il diniego o la revoca di agevolazioni laddove gli stessi siano preceduti da comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni;

n) il rigetto delle richieste di rateazione o dilazione di pagamento;

o) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

p) il diniego espresso o tacito sull'istanza di autotutela;

q) gli atti di contestazione delle violazioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

r) gli atti relativi all'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del citato articolo 77;

s) il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 86;

t) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente.

5. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. In tal caso, nell'atto devono essere esplicitate le ragioni che giustificano il pericolo per la riscossione del credito.

6. L'eventuale attivazione del contraddittorio preventivo per le fattispecie di cui al precedente comma non comporta la nullità dell'atto.

ART. 16 – PROCEDURA DEL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO

1. Per consentire il contraddittorio, il Comune notifica al contribuente lo schema di atto, a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata con avviso di ricevimento, consegna diretta o altre modalità idonee a garantirne la conoscibilità, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela del trattamento dei dati personali.

2. Lo "schema di atto/contraddittorio" rappresenta un'anteprima dell'eventuale futuro accertamento, nel quale vengono comunicate al contribuente le violazioni riscontrate. Lo schema include l'invito a formulare osservazioni o controdeduzioni e assegna un termine non inferiore a sessanta giorni entro il quale il contribuente può presentare le proprie controdeduzioni o, su richiesta, accedere agli atti del fascicolo ed estrarne

copia. È inoltre facoltà del contribuente richiedere di essere convocato, così come il funzionario responsabile del tributo può convocare il contribuente, qualora lo ritenga necessario.

3. Lo schema di atto deve indicare almeno:
   - il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
   - le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
   - i presupposti di fatto, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche che hanno dato luogo alla determinazione della contestazione;
   - il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
   - modalità per l'accesso agli atti.
4. L'accesso del contribuente agli atti del fascicolo e l'estrazione di copie deve essere consentito nei limiti di quanto necessario per permettere al contribuente una completa conoscenza della pretesa tributaria e della motivazione della stessa, con esclusione dell'accesso ai dati personali eventualmente presenti nel fascicolo non strettamente necessari a tal fine e nel rispetto, comunque, delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali e del diritto alla riservatezza.
5. L'atto non può essere emesso prima della scadenza del termine ammesso per la presentazione delle osservazioni. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con particolare riferimento a quelle che l'ufficio ritiene di non accogliere.
6. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 2 del presente articolo. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3 della legge 212/2000; qualora la scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero, se tra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrano meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

ART. 17 - CHIAREZZA E MOTIVAZIONE DEGLI ATTI

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 162, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e Legge n. 212 del 27 luglio 2000 e successive modificazioni, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati.
2. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare, validamente, i propri diritti difensivi nelle sedi competenti.
3. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del Responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo

giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

4. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.

ART. 18 - ANNULLABILITÀ DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Gli atti dell'amministrazione comunale impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento del contraddittorio preventivo in relazione alla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. Ai sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, i motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. La mancata o erronea indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del Responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento, non costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità, come da articolo 7 comma 2 legge 27 luglio 2000.

ART. 19 – NULLITÀ DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Ai sensi dell'articolo 7-*ter*, legge n. 212/2000, gli atti del Comune impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al d.lgs. n. 219/2023.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

CAPO IV – AUTOTUTELA

ART. 20 – OGGETTO

1. L'esercizio dell'istituto di autotutela si fonda sui principi di collaborazione e di tax compliance, in conformità con quanto previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente - Legge n. 212/2000 e s.m.i., ed è finalizzato a promuovere un rapporto improntato alla cooperazione tra i soggetti passivi e il Comune, quale ente impositore.

ART. 21 - ISTITUTO DELL'AUTOTUTELA - PRESUPPOSTI

1. L'istituto dell'autotutela rappresenta uno strumento volto a prevenire l'insorgere di contenzioso, ma anche a dirimere, in via extragiudiziale, eventuali situazioni di contrasto derivanti dalla notifica degli atti di accertamento. A tal fine, il Comune adotta tutti i procedimenti ed assume tutte le misure utili a risolvere i contrasti che dovessero

insorgere.

2. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è la sussistenza congiunta di un atto riconosciuto illegittimo o infondato e di uno specifico concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Costituisce, comunque, interesse pubblico, il fine di perseguire un'equa imposizione fiscale, conforme alle regole dell'ordinamento giuridico di riferimento, nonché prevenire il contenzioso.
3. L'esercizio del potere di autotutela è in capo al Funzionario Responsabile del tributo/entrata patrimoniale, nel rispetto dei limiti e delle modalità di legge.
4. L'istituto dell'autotutela è disciplinato dagli articoli 10-quater definita "autotutela obbligatoria "e 10-quinquies "definita autotutela facoltativa "della Legge n. 212/2000 e s.m.i. (Statuto dei diritti del contribuente) e d.lgs. 219/2023 .
5. Il Funzionario Responsabile, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche senza istanza di parte, procede:
   - all'annullamento, totale o parziale, degli atti riconosciuti illegittimi o errati;
   - alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

ART. 22 - ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA OBBLIGATORIA

1. Il Funzionario Responsabile del tributo/entrata patrimoniale procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di evidente illegittimità dell'atto o dell'imposizione a:
   a) errore di persona;
   b) errore di calcolo;
   c) errore sull'individuazione del tributo;
   d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune;
   e) errore sul presupposto d'imposta;
   f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
   g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. In caso di autotutela parziale, le sanzioni per omessa/infedele dichiarazione sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente e rinuncia al ricorso (art. 15 del d.lgs. 546/1992), con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
4. Ai sensi dell'art. 10-quater, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
5. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo 31 dicembre 1992,

n. 546, il rifiuto espresso o tacito di autotutela obbligatoria può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, rispettivamente, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto ovvero trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, nel caso di rifiuto tacito. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

6. Il provvedimento di annullamento, in tutto o in parte, di atti impositivi deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto. Se è pendente il ricorso, l'atto va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.
7. La presentazione dell'istanza di autotutela non interrompe i termini per produrre ricorso.

ART. 23 - ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA FACOLTATIVA

1. Fuori dai casi previsti ai fini dell'autotutela obbligatoria di cui al precedente articolo del presente Regolamento, il Comune può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione ai sensi dell'art. 10-quinquies della Legge n. 212/2000.
2. Nell'esercizio dell'autotutela il Funzionario Responsabile del tributo dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.
3. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente.
4. Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata. La richiesta deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.
5. L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti. Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ecc.) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela.
6. Il potere di autotutela può essere esercitato dal Funzionario Responsabile anche qualora l'atto da revocare sia definitivo, in conformità ai principi di cui al presente Regolamento ed alle disposizioni normative in materia.
7. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.
8. Il provvedimento di autotutela deve essere notificato al contribuente.
9. In caso di autotutela parziale, le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione sono ridotte ad un terzo ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, qualora, entro il termine per la proposizione del ricorso, intervenga acquiescenza del contribuente, accompagnata dal pagamento del tributo (se dovuto), della sanzione e degli interessi e dalla rinuncia espressa al ricorso.
10. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g-ter), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il diniego espresso dell'esercizio dell'autotutela facoltativa da parte dell'ente impositore è impugnabile dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, entro il termine previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. È fatta

salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni.

11. In pendenza di giudizio, l'esercizio dell'autotutela facoltativa è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Nell'ipotesi in cui emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il Funzionario Responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare o revocare in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
12. Ai sensi dell'art. 10-quinquies, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
13. L'annullamento in tutto o in parte, dell'avviso di accertamento esecutivo o dell'atto di riscossione coattiva, può avvenire anche con riferimento ad atti definitivi, purché sussista un concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. In sostanza, l'ufficio competente all'esercizio dell'autotutela facoltativa non deve tenere in conto l'interesse proprio del contribuente, ma, piuttosto, è tenuto al raggiungimento di due obiettivi:
    - tutelare l'interesse pubblico attraverso la corretta esazione dei tributi,
    - salvaguardare l'interesse, altrettanto pubblicistico, alla stabilità dei rapporti giuridici, collegata all'incontestabilità degli atti impositivi, quando questi sono diventati definitivi.
14. Nel caso in cui riguardi un atto impugnato, l'autotutela può essere disposta per motivi di opportunità quando:
    - i costi amministrativi connessi alla difesa della pretesa tributaria sono superiori all'importo del tributo, delle sanzioni e degli interessi contestati;
    - si è formato in materia un indirizzo giurisprudenziale consolidato, orientato in modo contrario alla pretesa avanzata dal comune, tanto da fare presumere la probabile soccombenza dell'ente.

CAPO V - INTERPELLO

ART. 24 – OGGETTO - DIRITTO DI INTERPELLO

1. Il presente articolo è formulato ai sensi degli artt. 1 e 11 della Legge n. 212/2000 e degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 del d.lgs. n. 156/2015 e disciplina il diritto di interpello per i tributi comunali applicati nel Comune di Recoaro Terme.
2. Ai sensi dell'art. 11, comma 5, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dall'art. 5 del D.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, è prevista l'introduzione di un contributo per la presentazione delle istanze di interpello. Tale contributo sarà dovuto secondo modalità e importi da definirsi con successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Fino all'adozione del decreto ministeriale, l'istanza rimane gratuita ai sensi della disciplina vigente.

ART. 25 - MATERIE OGGETTO DI INTERPELLO

1. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al

contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina su una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.

2. Il contribuente può interpellare il Comune per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi siano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e sulla corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime.
3. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.

ART. 26 - PROCEDURA ED EFFETTI

1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.
2. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati.
3. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.
4. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della Legge 212/2000 (Statuto del contribuente).
5. L'istanza di interpello deve essere presentata prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello o prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.

ART. 27 - CONTENUTO DELLE ISTANZE

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere a pena di inammissibilità:
   a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
   b) l'oggetto sommario dell'istanza;
   c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
   d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
   e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;

f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;

g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.

2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.

3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

ART. 28 - INAMMISSIBILITÀ DELLE ISTANZE

1. L'istanza è inammissibile se:

   a. è priva dei requisiti di cui all'art. 27 ("Contenuto delle istanze") comma 1, lett a), b) e c).;

   b. non è presentata preventivamente, ai sensi art. 26, ("Procedura ed effetti") comma 5;

   c. non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi art. 11 comma 4, Legge n. 212/2000;

   d. ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;

   e. verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica di un questionario;

   f. il contribuente invitato a integrare i dati, che si assumono carenti, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

ART. 29 – RISPOSTA DELL'UFFICIO ALL'ISTANZA DI INTERPELLO

1. L'Ufficio Tributi/entrate provvede a dare risposta entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, previa verifica dei requisiti di ammissibilità dell'istanza stessa, formulando risposta scritta e motivata da comunicare al contribuente mediante servizio postale con raccomandata A.R., ovvero mediante pec. Il termine è in ogni caso sospeso tra il 1° agosto ed il 31 agosto e ogni volta che è obbligatorio richiedere un parere preventivo ad altra amministrazione. Se il termine di scadenza della risposta cade di sabato o in giorno festivo è prorogato al primo giorno non festivo successivo.

2. Qualora non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza, l'Ufficio può richiedere una sola volta, al contribuente o suo delegato, di integrare la documentazione, fornendo un congruo termine per

adempiere. In tal caso il termine di cui al comma 1 viene sospeso dalla data di spedizione della richiesta, fino alla data di ricezione della documentazione integrativa consegnata o spedita o, in mancanza, decorso inutilmente il termine concesso.

3. Qualora la questione sottoposta ad interpello non possieda i requisiti di specificità, ovvero non sussistano obiettive condizioni di incertezza della norma da applicare, l'Ufficio Tributi/entrate può in ogni caso fornire risposta esplicativa al quesito, ferma restando l'inammissibilità dell'istanza.
4. La risposta dell'Ufficio Tributi/entrate all'istanza di interpello ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti futuri del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
5. Qualora non venga notificata alcuna risposta al contribuente nei termini di cui al comma 1, si intende accettata l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente. È nullo qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità alla risposta espressa anche mediante silenzio-assenso.
6. Nell'ipotesi in cui, a seguito di orientamenti ministeriali o giurisprudenziali sopravvenuti, l'Ufficio Tributi/entrate modifichi i pareri su questioni affrontate in sede di interpello, ne dovrà essere data comunicazione scritta al contribuente. Questo sarà tenuto ad adeguare i propri comportamenti dalla data di ricezione della comunicazione. Fino a tale data si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. L'obbligo di comunicazione è escluso in caso di modifiche legislative e/o interpretazioni autentiche della norma emanate successivamente al rilascio del parere.
7. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.

CAPO VI – CONTENZIOSO

ART. 30 - OGGETTO

1. Il presente capo, ai sensi artt. 18, 19, 21 e 22 del d.lgs. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina il procedimento amministrativo relativo alle controversie instaurate sugli atti tributari emessi dal Comune.

ART. 31 – MODALITA' PER PROPORRE RICORSO

1. Il contribuente può proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992 e Legge 31 agosto 2022, n. 130 – Riforma della giustizia tributaria avverso:
   a) l'avviso di accertamento del tributo;
   b) l'avviso di liquidazione del tributo;
   c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
   d) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;

e) il diniego o la revoca di agevolazioni tributarie o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;

f) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle Corti di Giustizia Tributaria;

g) il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'art. 10 quater, comma 2 della Legge 27 luglio 2000, n°212 e il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela di cui all'art. 10 quinquies del D. Lgs. 30 dicembre 2023, n° 220.

2. Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto, tenuto conto della sospensione dei termini nel periodo feriale (1–31 agosto). In caso di rifiuto tacito alla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti o di silenzio-rigetto all'istanza di autotutela cd. obbligatoria (art. 10 quater, comma della legge 27 luglio 2000, n° 212), può essere proposto ricorso dopo novanta giorni dalla domanda di restituzione o dall'istanza (art. 21 d.lgs. n. 546/1992).
3. Il ricorso deve essere notificato al Comune obbligatoriamente tramite invio telematico a mezzo pec secondo le disposizioni contenute nel processo tributario telematico (PTT) dettate dal D.M. 23/12/2013 n. 163 e successive modificazioni, salvo quanto previsto all'art. 16 del d.lgs. 546/1992.
4. La successiva costituzione in giudizio del ricorrente deve avvenire esclusivamente mediante il deposito del ricorso attraverso il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT) (art. 16-bis, comma 3, del D. Lgs. n° 546/1992) cui si accede dal Portale della Giustizia Tributaria.

ART. 32 – CONCILIAZIONE GIUDIZIALE IN UDIENZA E FUORI UDIENZA

1. In presenza di ricorso presso le Corti di Giustizia Tributaria di I e II grado, nonché per i ricorsi pendenti davanti alla Corte di Cassazione, è possibile avvalersi della conciliazione giudiziale, ai sensi dell'art. 48 e seguenti del d.lgs. n. 546/1992 e seguenti d.lgs. n. 156/2015 e d.lgs. 220/2023.
2. La conciliazione può perfezionarsi:
   - in udienza, su invito della Corte di Giustizia Tributaria o su iniziativa delle parti, anche con eventuale rinvio per la predisposizione dell'accordo;
   - fuori udienza, mediante deposito di un atto congiunto sottoscritto da entrambe le parti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la trattazione del ricorso.
3. Il Funzionario responsabile del tributo, o altro funzionario designato, cura la valutazione della proposta conciliativa, la predisposizione dell'accordo e la sottoscrizione dello stesso per conto dell'ente.
4. Il processo verbale o l'accordo di conciliazione si perfeziona con l'indicazione delle somme dovute, dei termini e delle modalità di pagamento, e costituisce titolo esecutivo sia per la riscossione delle somme spettanti al Comune, sia per l'eventuale restituzione di importi dovuti al contribuente.
5. Le sanzioni in caso di conciliazione si applicano nella seguente misura:
   - 40% per giudizi pendenti in primo grado;
   - 50% per giudizi pendenti in secondo grado;
   - 60% per giudizi pendenti davanti alla Corte di cassazione.
6. L'accordo di conciliazione può prevedere il pagamento in forma rateale,

secondo modalità e termini concordati tra le parti, compatibilmente con la normativa vigente in materia di riscossione.

7. L'accordo di conciliazione è un atto novativo e fa cessare gli effetti dei vecchi atti di accertamento.

TITOLO III – ENTRATE TRIBUTARIE ED ENTRATE PATRIMONIALI

CAPO VII - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

ART. 33 – OGGETTO

1. Il presente capo definisce gli atti di accertamento esecutivi, siano essi per entrate tributarie, che entrate patrimoniali, oltre alle modalità di redazione degli stessi.

ART. 34 – ATTO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO PER ENTRATE TRIBUTARIE

1. Gli atti di accertamento emessi per contestare violazioni relative ai tributi locali, nonché per l'irrogazione di sanzioni amministrative tributarie, devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli avvisi notificati ai sensi del comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, o l'indicazione di adozione delle disposizioni dettate dall'articolo 19, del d.lgs. n. 472/1997, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie", nell'ipotesi in cui venga tempestivamente proposto ricorso.
3. Gli atti di accertamento devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
4. Il contenuto degli atti, di cui al comma precedente, è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, quando vengano ricalcolati gli importi dovuti, derivanti dagli atti di accertamento e dai relativi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
5. L'atto di accertamento esecutivo tributario acquisisce efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla sua notifica, senza necessità di preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, né della cartella di pagamento prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

ART. 35 - ATTO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO PER ENTRATE PATRIMONIALI

1. L'atto di accertamento esecutivo relativo ad entrate di natura patrimoniale, emesso per il recupero coattivo delle entrate patrimoniali, deve essere notificato in conformità ai termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'entrata è accertata, quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla

riscossione).

3. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio" (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo), di cui all'art. 2 comma 5 del presente regolamento.
4. I responsabili dei relativi servizi dell'entrata contestano il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante comunicazione scritta. La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, nel rispetto del relativo regolamento è resa nota al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento o nelle altre forme telematiche di notifica digitale.
5. Ai sensi del comma 792 dell'art. 1 della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento relativo alle entrate patrimoniali dell'ente, emesso dal medesimo ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. 446/97, deve contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento delle somme indicate nell'atto medesimo, entro sessanta giorni dalla notifica, nonché, nell'ipotesi di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del d.lgs. n. 150/2011 che disciplina il regime delle spese di giudizio nel processo tributario.
6. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale deve riportare l'indicazione che il medesimo rappresenta titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari; lo stesso deve, altresì, contenere l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva.
7. Le indicazioni riportate nell'atto di accertamento esecutivo patrimoniale sono replicate anche nei successivi avvisi da notificare al debitore, qualora si provveda al ricalcolo delle somme dovute.
8. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale acquisisce efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla sua notifica, senza necessità di preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, né della cartella di pagamento prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

CAPO VIII - RISCOSSIONE – AGEVOLAZIONI - DILAZIONI E RIMBORSI - NORME COMUNI PER ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

ART. 36 – OGGETTO

1. Il presente capo definisce le modalità di riscossione degli atti di accertamento esecutivi, siano essi per entrate tributarie, che entrate patrimoniali, oltre alle dilazioni di pagamento, agevolazioni e rimborsi.

ART. 37 – AVVIO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA - COSTI DI ELABORAZIONE E NOTIFICA

1. Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, gli avvisi di accertamento tributari e gli avvisi relativi ad entrate patrimoniali emessi dagli enti locali o da eventuali

soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, costituiscono titolo esecutivo e contengono l'intimazione ad adempiere entro il termine per presentare ricorso. Se il contribuente non paga né propone ricorso, entro il termine di sessanta giorni l'ente procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Nel caso di riscossione coattiva diretta o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997, si applicano le regole, ai sensi del comma 803 dell'articolo 1 della Legge 160/2019., per il recupero di oneri e spese a carico del debitore:

3. una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

4. una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le spese di notifica e le tipologie di spesa approvate con il Decreto ministeriale 14 aprile 2023, recante "*Individuazione delle misure relative al costo della notifica degli atti degli enti locali correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore",* nonché i regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

ART. 38 INTERESSI MORATORI

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto ovvero dalla notifica di ingiunzione fiscale, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.

ART. 39 DILAZIONE DEI DEBITI NON ASSOLTI IN CASO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO TRIBUTARIO E/O PATRIMONIALE

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria e/o di natura patrimoniale, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, il Funzionario Responsabile del tributo o il soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019:

2. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale;

3. L'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 200,00.
4. Articolazione delle rate mensili per fasce di debito:
   a) fino a euro 200,00 nessuna rateizzazione;
   b) da euro 200,01 a euro 1.000,00: fino a n. quattro rate mensili;
   c) da euro 1.000,01 a euro 3.000,00: fino a n. otto rate mensili;
   d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: fino a n. sedici rate mensili;
   e) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili da definire mediante presentazione della documentazione prevista dal presente articolo.
5. Il Funzionario Responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito al comma 4), e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.
6. A tal fine è sufficiente la dichiarazione di stato temporaneo di difficoltà. In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste al comma 4).
7. In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la rateizzazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 24 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.
8. È ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
9. Per importi rilevanti, almeno pari a 50.000 euro, il funzionario può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.
10. Il pagamento della prima rata perfeziona l'accordo di rateizzazione e sospende le misure cautelari eventualmente avviate, facendo salve le procedure esecutive già avviate alla data di accoglimento della rateizzazione.
11. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile.

ART. 40 - DEFINIZIONE RATEIZZAZIONE E VERSAMENTI

1. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari.
2. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
3. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato, scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di

particolari condizioni che ne giustifichino il ricorso. In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.

4. In caso di mancato pagamento, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

ART. 41 - DISCIPLINA DELLA DILAZIONE PER IMPORTI AFFIDATI ALL'AGENTE NAZIONALE DI RISCOSSIONE

1. Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 26 del d.lgs. 46/99 e nell'art. 19 del DPR 602/73, la richiesta di dilazione riferita a importi iscritti in carichi trasmessi all'Agenzia delle entrate – Riscossione o altro concessionario, deve essere presentata al medesimo, che agirà secondo le disposizioni normative e le direttive proprie.

ART. 42 - SOSPENSIONE E DILAZIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO

1. I termini ordinari di versamento dei tributi comunali possono essere sospesi o differiti per non più di dodici mesi nei seguenti casi:
   a) qualora si verifichino situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari;
   b) quando la determinazione delle aliquote e delle tariffe per il pagamento avvenga successivamente al termine ordinario previsto, tale da rendere il versamento effettuato dai contribuenti alle prescritte scadenze non corrispondente alle tariffe approvate per l'anno di riferimento;
   c) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.
2. La sospensione o la dilazione dei termini di versamento viene disposta dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto.

ART. 43 - RIMESSIONE IN TERMINI

1. La Giunta Comunale, con proprio motivato provvedimento, può rimettere in termini i contribuenti interessati qualora l'adempimento degli obblighi tributari, ivi compreso quello inerente al versamento dei tributi, sia stato impedito per causa di forza maggiore ovvero eventi eccezionali e imprevedibili non dipendenti o comunque riconducibili alla volontà ed alla buona fede dei contribuenti, ai sensi art.9, comma 1, Legge 212/2000.

ART. 44 – LIMITI MINIMI DI RISCOSSIONE E RIMBORSO

1. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni amministrative ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, risulti inferiore a 12,00 euro.
2. Non si procede alla riscossione delle somme residue poste in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri, spese e interessi di mora risulta inferiore a 12,00 euro.

ART. 45 - AZIONI CAUTELARI ED ESECUTIVE

1. L'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

ART. 46 - INESIGIBILITÀ ED ESITO INDAGINE

1. Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, o l'ufficio preposto alla riscossione coattiva certifica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali che rendano infruttuoso il recupero sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 12,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.
4. L'inesigibilità deriva dalle seguenti cause:
   a) Irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche, con conseguente mancato perfezionamento della notifica;
   b) Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misure cautelari ed esecutive;
   c) Limite di importo che comportano l'anti - economicità della procedura.
   d) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
   e) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi.
5. Le cause elencate sono principali e non esaustive.
6. Ai fini del comma 1, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente procedente.

ART. 47 – RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Non si fa luogo al rimborso se l'importo dovuto per ogni anno risulta inferiore all'importo minimo previsto per l'accertamento pari a 12,00 euro.

ART. 48 ACCOLLO DEL VERSAMENTO

1. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario. Il contribuente e l'accollante devono presentare nei 90 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l'avvenuto accollo; tale dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- generalità e codice fiscale dell'accollante;
- il tipo di tributo e l'ammontare oggetto dell'accollo.

ART. 49 - ARROTONDAMENTI

1. Fatte salve le specifiche disposizioni di legge, il pagamento delle entrate tributarie deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
2. Non si applica alcun arrotondamento agli importi dovuti a titolo di entrate patrimoniali.

ART. 50 – COMPENSAZIONE

1. Le somme da rimborsare possono essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso, in seguito a richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso presentata al Comune o in seguito ad istruttoria d'Ufficio.
2. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

ART. 51 - INTERESSI IN CASO DI ACCERTAMENTO E RIMBORSO

1. Gli interessi, sia sulle somme a credito dei contribuenti che su quelle richieste a debito mediante avviso di accertamento, sono calcolati nella misura del tasso legale previsto dall'articolo 1284 del Codice Civile, con maturazione giorno per giorno.

ART. 52 - SANZIONI

1. In conformità con quanto previsto dai Decreti Legislativi n. 471, n. 472 e n. 473 del 1997 e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.) le violazioni delle disposizioni relative ai tributi locali sono soggette alle sanzioni amministrative generali previste per la violazione delle norme tributarie.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 53 - NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti e dai Regolamenti specifici per ogni tributo o entrata patrimoniale.
2. Qualsiasi sopravvenuta modifica normativa troverà immediata ed automatica applicazione nel presente atto, senza necessità di specifiche ed espresse modifiche.

ART. 54 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.2026, in sostituzione del precedente.